

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3744 del 21/07/2023
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICA DEL CONCA S.P.A.. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITA IN VIA MAGAZZENO N. 1944, IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. (RIF. INT. N. 00819720400/22). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3872 del 20/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **CERAMICA DEL CONCA S.P.A.** - INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITA IN VIA MAGAZZENNO N. 1944, IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. (RIF. INT. N. 00819720400/22).

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 152 del 11 febbraio 2008 “Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;
- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018*”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 2459 del 17/05/2017** di Modifica Sostanziale dell'AIA rilasciata dal S.A.C. ARPAE di Modena alla ditta CERAMICA DEL CONCA S.P.A., avente sede legale in Via Croce n. 8, nella frazione di Sant'Andrea in Casale, in Comune di San Clemente (RN), in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito in Via Magazzeno 1944, Località Mulino in Comune di Savignano sul Panaro (MO);

richiamate le **Determinazioni n. 1617 del 04/04/18 e n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

richiamate la **Det. n. 822 del 16/02/2018**, la **Det. n. 2986 del 19/06/2019**, il **nulla osta prot. n. 153394 del 07/10/2019**, la **Det. n. 5383 del 21/11/2019**, la **Det. n. 6403 del 29/12/2020**, la **Det. n. 1269 del 16/03/2021**, la **Det. 4152 del 18/08/2021**, la **Det. 2450 del 16/05/2022** e la **Det. n. 318 del 23/01/2023** di modifica non sostanziale di AIA;

richiamata, inoltre, la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica generale sugli autocontrolli;

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Ceramica del Conca S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 25/05/2023 (assunta agli atti con prot. n. 92027 del 25/05/2023) con la quale il gestore richiede le seguenti modifiche:

- sostituzione dell'impianto di cogenerazione esistente (turbina a gas) con nuovo impianto di cogenerazione a diversa tecnologia (motore endotermico) di potenza maggiore, alimentato a gas naturale, per la produzione combinata di energia elettrica e calore, quest'ultimo da recuperare integralmente all'interno dei n.3 impianti di essiccazione a spruzzo (ATM) presenti nell'insediamento produttivo. Il funzionamento dell'impianto potenzialmente sarà di 330 gg/anno ma, con possibilità anche di un funzionamento di ulteriori giorni in funzione dell'attività produttiva;
- modifica all'essiccatoio n.3 dello stab. Gres 2 mediante l'inserimento di un nuovo punto di emissione per migliorare l'evacuazione dell'aria calda di essiccazione originata dallo stesso.

In dettaglio, nella domanda di modifica suddetta il gestore specifica che:

1. le modifiche richieste non comporteranno un aumento della capacità massima di produzione rispetto a quella attualmente autorizzata di 688 t/giorno;
2. dal punto di vista energetico la resa dell'impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e calore sarà molto superiore rispetto all'impianto attuale e si avrà un risparmio significativo di energia primaria. L'energia termica prodotta potrà essere utilizzata contemporaneamente su tutti i tre gli atomizzatori, oppure, anche su uno solo e, teoricamente, potrà essere sfruttato tutto il calore prodotto dal nuovo motore anche se funzionerà soltanto il più piccolo impianto di essiccazione a spruzzo. E' prevista una diminuzione del consumo di gas metano per il nuovo impianto di cogenerazione ma, un aumento del consumo di gas metano dagli atomizzatori perché il nuovo motore avrà una maggior produzione di energia elettrica rispetto alla turbina a gas ma, una minore produzione di calore da trasferire agli atomizzatori. Si prevede un aumento del Consumo specifico medio di gas naturale ma, una diminuzione del Consumo specifico medio di energia elettrica, pertanto, è prevista una diminuzione dell'indice di consumo specifico totale medio di energia che passerà da 6,07 GJ/t a 6,03 GJ/t;
3. l'acqua di raffreddamento del motore, con l'impiego di uno scambiatore acqua/acqua a piastre, verrà impiegata in tre circuiti in parallelo che servono per preriscaldare l'aria secondaria in

ingresso agli atomizzatori, in modo da recuperare anche questo calore prodotto indirettamente dal sistema. In futuro, a seconda del funzionamento dell'impianto, tale calore potrà essere utilizzato, ad esempio, anche per il riscaldamento degli uffici o di altri ambienti di lavoro durante la stagione invernale;

4. per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:
 - a. è prevista la sostituzione in Gres 2 del punto di emissione di emergenza attualmente esistente denominato "TG Emergenza turbina", con il nuovo punto di emissione denominato "TG Emergenza motore" avente portata pari a 35.000 Nmc/h, altezza 15 m. I gas della combustione derivanti dal nuovo impianto di cogenerazione, in condizioni di normale funzionamento, saranno convogliati agli atomizzatori per l'attività di essiccazione a spruzzo della barbotina, per cui ai sensi dell'art. 273-bis, comma 10, del D.Lgs 152/06 e smi, lo stesso impianto non si configura come medio impianto di combustione e non dovrebbe essere soggetto a limiti di emissione, né ad autocontrolli, visto che l'emissione diretta dei fumi avverrà solo in caso di emergenza e per tempi < 1500 ore anno. Infatti, per il punto di emissione suddetto è previsto un funzionamento in condizioni di avvio e spegnimento dell'impianto, solo nel caso in cui gli atomizzatori siano fermi (e forse parzialmente con solo l'ATM più piccolo funzionante) e/o non sia possibile effettuare il recupero di calore (situazione estremamente penalizzante dal punto di vista economico per l'azienda, sarà limitata ai casi estremamente sporadici). L'emissione di emergenza assumerà carattere ancora più residuale perché il motore endotermico permette una maggiore flessibilità produttiva in quanto è possibile accenderlo e spegnerlo al bisogno permettendo di gestire anche piccoli lotti. In caso di spegnimento contemporaneo dei tre atomizzatori sarà possibile fermare e riavviare l'impianto di cogenerazione anche per un tempo ridotto di fermata. Al fine di non originare interruzioni alla produzione di energia elettrica e termica, l'attuale turbina (e il relativo punto di emissione di emergenza) verrà spenta e dismessa solo dopo la messa a regime del nuovo motore endotermico, per cui per un breve periodo di tempo (circa 1 mese) saranno presenti entrambi i punti di emissione;
 - b. per i punti di emissione associati agli ATM collegati al nuovo cogeneratore (E9, E96, E119) non è prevista variazione delle caratteristiche autorizzate in quanto il nuovo motore endotermico utilizzando particolari settaggi per gli NOx ed un catalizzatore SCR riesce a garantire i limiti di concentrazioni attuali;
 - c. in Gres 2 è prevista l'aggiunta del punto di emissione E125 "Essiccatoio 3" a seguito di modifica del relativo essiccatoio, per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche: 13000 Nmc/h di portata, 12 m di altezza, 24 h/gg di funzionamento e nessun inquinante associato;
 - d. non è prevista variazione dei fattori di emissione e dei flussi di massa massimi autorizzati per singolo inquinante in quanto non sono previste variazioni di carico inquinante, come specificato ai punti precedenti;
5. per quanto riguarda l'impatto acustico originato dalle modifiche impiantistiche apportate si ritiene che non vi siano variazioni significative rispetto alla situazione attuale in quanto:
 - a. il ventilatore del nuovo punto di emissione associato all'essiccatoio è ubicato all'interno dei fabbricati e, quindi, non origina contributi sonori all'esterno. Il camino è dimensionato per una velocità di flusso tale da escludere componenti rumorose legate al flusso dell'aria al suo interno ed, inoltre, è ubicato lontano sia dai confini, sia dal recettore;

- b. sarà sostituito un impianto ormai obsoleto (quindi, più rumoroso) con un nuovo impianto di cogenerazione che sarà in posizione più centrale e, quindi, più lontana dai confini di proprietà. Il nuovo impianto sarà contenuto all'interno di un cabinato acustico insonorizzato che ospiterà tutta l'impiantistica collegata alla centrale di cogenerazione, mentre il sistema di dissipazione del calore, i silenziatori e il catalizzatore saranno ubicati sulla copertura. Il trasformatore a resina verrà, invece, alloggiato in locale separato al posto dell'attuale trasformatore esistente, che verrà sostituito. Il cabinato prevede anche un sistema di ventilazione costituito da due moduli posti sulle pareti del cabinato e dotati dei propri sistemi di insonorizzazione. Per l'insieme dell'impianto è stata richiesta dal tecnico competente una emissione sonora < 65 dB a distanza di 10 mt in modo da rispettare i livelli di emissione sonora ai confini di proprietà. E' stato redatto documento previsionale d'impatto acustico prendendo come base le misure a corredo della recente verifica quinquennale di impatto acustico redatto in data 15/12/2022. Il tecnico competente in acustica dichiara che considerando l'emissione sonora prevista dal fornitore per il nuovo impianto e prendendo, quale ipotesi peggiorativa, che il camino di emissione di emergenza sia sempre attivo (mentre, invece, sarà quasi sempre spento), dai calcoli effettuati dei livelli sonori attesi post-modifica al confine P5 si evince il rispetto dei limiti in fase post-operam;
6. è prevista l'installazione di un serbatoio di olio da 9 mc, a servizio del nuovo impianto di cogenerazione, che sarà ubicato a fianco del cabinato, dotato di bacino di contenimento in acciaio, tettoia di protezione, valvola limitatrice di carico ed altri presidi di sicurezza;
7. non si avrà alcuna modifica relativa al bilancio delle materie prime, scarti e rifiuti ed al bilancio idrico

dato atto che in data 15/05/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

ritenuta corretta, ai sensi dell'art. 273-bis, comma 10, del D.Lgs 152/06 e smi, l'esclusione del nuovo impianto di cogenerazione dalla classificazione di medio impianto di combustione in quanto i gas della combustione derivanti dallo stesso, in condizioni di normale funzionamento, saranno convogliati agli atomizzatori per l'attività di essiccazione a spruzzo della barbotina, nel quadro delle emissioni autorizzate viene aggiornato il punto di emissione di emergenza cogeneratore T.G. con i nuovi parametri. Inoltre, si prende atto che in base a quanto dichiarato dal gestore il funzionamento del punto di emissione T.G. sarà inferiore alle 1500 ore operative anno, pertanto, ai sensi dell'Allegato I, Parte III, punto 3 - Motori fissi a combustione interna, capitolo "*Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%*", si ritiene accoglibile la richiesta di non fissare limiti ed autocontrolli per tale punto di emissione. Tuttavia, al fine di verificare il rispetto della durata massima dichiarata, il gestore a servizio del punto di emissione E.T. dovrà installare un contaore o altro sistema che consenta la registrazione delle ore operative all'anno dello stesso e, successivamente, inviare i dati di funzionamento assieme al report annuale;

valutato:

- che per il punto di emissione T.G. essendo di emergenza è sufficiente che il gestore invii la comunicazione di messa in esercizio;
- che per i punti di emissione E9, E96, E119 (ATM collegati al nuovo cogeneratore) è necessario che il gestore invii la comunicazione di messa a regime del nuovo impianto di cogenerazione e da tale data effettui analisi in triplo per portata ed inquinanti;

- che per il punto di emissione E125 è necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui un'analisi in singolo per portata alla data di messa a regime;
- necessario che il gestore entro 90 giorni dalla comunicazione di messa a regime del nuovo impianto di cogenerazione effettui un collaudo acustico al fine di verificare il rispetto dei limiti presso il punto a confine P5 e verificare i dati previsionali riportati nella domanda di modifica non sostanziale AIA;
- opportuno verificare in ambito del report annuale l'andamento dei consumi energetici e relativi indicatori di performance associati;

verificato che:

- a seguito delle modifiche richieste non è previsto un aumento dei flussi di massa autorizzati per i singoli inquinanti;
- non si avranno variazioni della capacità massima interessata, delle restanti matrici ambientali e degli indicatori di performance;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'incaricata di funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la **Determinazione n. 2459 del 17/05/2017 e ss.mm.** alla ditta CERAMICA DEL CONCA S.P.A., avente sede legale in Via Croce n. 8, nella frazione di Sant'Andrea in Casale, in Comune di San Clemente (RN), in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06), sito in Via Magazzino 1944, Località Mulino in Comune di Savignano sul Panaro (MO), come di seguito indicato:

a) alla **Sezione D2.2** dell'allegato I sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

- I. il gestore entro 90 giorni dalla data di messa a regime del nuovo impianto di cogenerazione deve effettuare un collaudo acustico al fine di verificare il rispetto dei limiti (diurni e notturni) presso il punto a confine P5 ed entro la medesima scadenza inviare ad ARPAE di Modena e Comune di Savignano sul Panaro relazione riportante i risultati ottenuti. Nel caso siano rilevati superamenti, nel documento dovranno essere riportati anche gli interventi di contenimento delle emissioni acustiche per rientrare nei limiti e le relative tempistiche di realizzazione;
- II. il gestore entro la data di messa a regime dell'impianto di cogenerazione dovrà dotare lo stesso di contaore o altro sistema dedicato alla registrazione delle ore di funzionamento annue del punto di emissione T.G.. Entro 30 giorni dalla messa a regime dovrà essere inviata ad ARPAE di Modena comunicazione in merito al sistema installato, allegando riscontro fotografico e, successivamente, nei report annuali dovranno essere riportate le ore di funzionamento del punto T.G.;

b) nel quadro delle emissioni autorizzate al **punto 1** della **sezione D2.4** "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I in Gres 2 viene modificato il punto di emissione T.G. ed aggiunto il punto di emissione E125, come riportato nella tabella sottostante:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE T.G. - Emergenza Turbina (£) - Gres 2	PUNTO DI EMISSIONE T.G. - Emergenza Motore (£) - Gres 2	PUNTO DI EMISSIONE E125 - Essiccatoio 3 - Gres 2
Messa a regime	-	a regime, da sostituire (§)	(#)	(@)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	55.000	35.000	13000
Altezza minima (m)	-	19	15	12
Durata (h/g)	-	Emergenza	Emergenza	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	50	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	50 (*)	-	-

Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	400 (*)	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	500 (*)	-	-
Monossido di Carbonio (CO) (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	100 (*)	-	-
Impianto di depurazione	-	-	catalizzatore SCR	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata, polveri, NO _x , SO _x , SOV, CO	(°)	-

(£) tale emissione può essere utilizzata solo in caso:

- di avvio e spegnimento dell'impianto
- in cui gli atomizzatori siano fermi
- e/o non sia possibile effettuare il recupero di calore

(§) emissione oggetto di sostituzione come da comunicazione di modifica non sostanziale del 25/05/2023

(*) i limiti si riferiscono ad un tenore di O₂ libero nei fumi pari al 15%

(#) comunicazione della messa in esercizio del punto di emissione e messa a regime dell'impianto di cogenerazione con analisi in triplo per E9, E96 ed E119

(°) rif. prescrizione relativa al contaore riportata nel presente atto

(@) comunicazione messa in esercizio ed 1 analisi alla data di messa a regime

- di stabilire che il gestore:

1. deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati (T.G. ed E125) con almeno 15 giorni di anticipo a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena ed al Comune di Savignano S/P (MO);
2. deve comunicare la data di messa a regime del nuovo impianto di cogenerazione all'ARPAE di Modena ed al Comune di Savignano S/P (MO);
3. deve comunicare a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena ed al Comune di Savignano S/P i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni (Gres1: E119; Gres2: E9, E96 ed E125), ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati. In particolare:
 - relativamente al punto di emissione E9, E96 ed E119 portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime del nuovo impianto di cogenerazione (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
 - relativamente ai punti di emissione E125 portata un prelievo alla data di messa a regime dell'impianto;

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 2459 del 17/05/2017 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2459 del 17/05/2017 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta CERAMICA DEL CONCA S.P.A. ed al Comune di Savignano sul Panaro – Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP di Savignano sul Panaro;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n.8 pagine.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.